

GIOVEDÌ 7 GENNAIO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Superbonus e bonus casa: come e quando utilizzare la cessione del credito - pag. 2
- Lotteria degli scontrini: ancora un rinvio per la partenza definitiva. Con qualche novità - pag. 4
- e-commerce transfrontaliero: obblighi IVA semplificati per le imprese dal 1° luglio 2021 - pag. 6
- Donazione immobili di società semplice senza bilancio: l'applicazione del criterio di valutazione "automatica" - pag. 8
- Niente imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare - pag. 10
- Acquisto prima casa: il Covid-19 consente la proroga del termine entro cui stabilire la residenza - pag. 12
- Superbonus anche per villetta a schiera con accesso autonomo dall'esterno - pag. 13

LAVORO E PREVIDENZA

- Licenziamenti economici: quali non sono vietati fino al 31 marzo - pag. 15
- Lavoratori frontalieri: il nuovo accordo eleva il carico fiscale. Per chi? - pag. 17

FINANZIAMENTI

- Incentivi auto: le regole per acquisti scontati - pag. 20

IMPRESA

- Fondo indennizzo risparmiatori: l'anticipo arriva fino al 100% - pag. 23
- Coronavirus: in vigore le misure fino al 15 gennaio - pag. 25

IN EVIDENZA

Incentivi auto: le regole per acquisti scontati

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

In arrivo, con la legge di Bilancio 2021, nuovi incentivi per l'acquisto di auto nuove a basso impatto ambientale. Nel caso di auto elettriche ed ibride plug-in con emissioni di CO₂ da 0 a 20 grammi ogni chilometro, lo sconto viene concesso con e senza rottamazione, mentre per i veicoli Euro 6 con emissioni di CO₂ da 61 a 135 grammi ogni chilometro è necessario che si rottami una vecchia auto con almeno 10 anni di vita. Diversi gli importi e la durata: il contributo vale per tutto il 2021 per i veicoli elettrici ed ibridi e fino a giugno 2021 le Euro 6. Previsti incentivi anche per la sostituzione dei veicoli commerciali.

Nuovi **incentivi** per l'acquisto di **auto nuove a basso impatto ambientale**.

Con la **legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020)** sono vari i bonus disponibili per chi decide di acquistare un nuovo veicolo nel 2021.

Importi e condizioni diversi a seconda della fascia di emissione.

Nuovi incentivi per auto elettriche ed ibride

Una prima tipologia di incentivi è istituita dalla legge di Bilancio 2021 è disciplinata ai commi 652 e 653 e riguarda i veicoli elettrici ed ibridi.

I contributi, in particolare, sono riconosciuti alle **persone fisiche** e a quelle **giuridiche** che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, acquistano in Italia, anche in locazione



Lotteria degli scontrini: ancora un rinvio per la partenza definitiva. Con qualche novità

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Partenza ufficiale ancora da definire per la lotteria degli scontrini. Il decreto Milleproroghe 2021 prevede un ulteriore differimento dei termini e demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, non solo la definizione delle regole di estrazione e dell'entità dei premi messi in palio, ma anche la definizione di ogni altra disposizione necessaria per l'avvio della lotteria. Il provvedimento inoltre individua nuovo termine a partire dal quale i consumatori potranno segnalare eventuali comportamenti ostruzionistici dei commercianti o la mancata ricezione del codice lotteria da parte degli esercenti stessi. La legge di Bilancio 2021 interviene invece limitando la partecipazione al concorso ai soli acquisti effettuati mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico.

Sarà ancora necessario attendere circa un mese per l'avvio della **lotteria degli scontrini**, ovvero quella "riffa di Stato" tramite la quale i privati consumatori potranno

partecipare all'**estrazione di premi in denaro** in ragione dei loro acquisti di beni e servizi effettuati. L'avvio della lotteria era stato previsto per lo scorso 1° gennaio



Fisco

Anche per lo sconto in fattura

Superbonus e bonus casa: come e quando utilizzare la cessione del credito

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Il nuovo anno offre ancora la possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli interventi effettuati sugli immobili: superbonus 110% e bonus casa. Per cogliere l'opportunità sarà tuttavia essenziale pianificare al meglio le modalità di fruizione dei benefici fiscali. Ad esempio, se lo sconto in fattura riguarda il superbonus, l'impresa che lo ha concesso e che ora risulta titolare di un credito pari al 110% del corrispettivo, dovrà utilizzarlo in 5 quote annuali di pari importo. Potrà inoltre effettuare la cessione dello stesso in modo da monetizzare il corrispettivo spettante per l'esecuzione dei lavori. Specifiche modalità devono essere, invece, osservate per la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate.

La possibilità di fruire dello **sconto in fattura** o della **cessione del credito**, in luogo della detrazione d'imposta, spettante per i lavori effettuati sugli immobili, ai sensi dell'art. 121 del **decreto Rilancio**, rappresenta un'ottima opportunità.

Tuttavia, affinché i contribuenti possano utilizzare al meglio i vantaggi del **superbonus 110%** o degli altri **bonus edilizi**, sarà essenziale pianificare al meglio le modalità di fruizione dei predetti benefici.

A tal proposito è necessario osservare che, indipendentemente dal numero dei passaggi della detrazione d'imposta, successivamente trasformata in credito, il soggetto acquirente dovrà utilizzare il beneficio con i medesimi vincoli temporali posti all'origine.

Vincoli temporali

Ad **esempio**, se lo sconto in fattura riguarda il superbonus, l'impresa che lo ha concesso e che ora risulta titolare di un credito pari al 110% del corrispettivo, lo dovrà utilizzare in **cinque quote annuali** di pari importo. L'eventuale **quota non utilizzata** non sarà più utilizzabile, neppure in futuro, al termine del quinquennio. Invece, se lo sconto in fattura dovesse riguardare un intervento di **recupero del patrimonio edilizio**, la ditta che lo ha concesso, dovrà utilizzare il credito in **dieci quote annuali** di pari importo.

La ditta esecutrice dei lavori, dopo aver concesso lo sconto in fattura e, quindi, aver acquisito la titolarità del credito, potrà a sua volta effettuare la cessione dello stesso in modo da monetizzare il corrispettivo spettante per l'esecuzione dei lavori.

Il **soggetto appaltante i lavori**, che intende fruire dello sconto in fattura o effettuare la cessione del credito deve comunicare l'opzione all'Agenzia delle Entrate. In tal caso il **provvedimento 8 agosto 2020** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prevede che l'opzione debba essere effettuata entro il giorno **16 marzo** dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Lo stesso provvedimento prevede dei limiti

temporali all'utilizzo del credito oggetto di cessione.

Il punto 4.7 del citato provvedimento direttoriale prevede che la **comunicazione dell'opzione** possa essere **annullata** entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Entro lo stesso termine può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.

Considerato il predetto termine concesso per l'annullamento, il cessionario del credito o il fornitore saranno in grado di leggere la comunicazione dell'opzione, nell'area loro riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate non prima del giorno 6 del mese successivo a quello di avvenuto invio. Dovranno quindi confermare l'esercizio dell'opzione.

Utilizzo del credito ceduto

Il punto 5 del provvedimento 8 agosto 2020 prevede che il credito oggetto di cessione possa essere utilizzato a decorrere dal **giorno 10** del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Si consideri, ad **esempio**, il caso in cui l'intervento sull'immobile venga ultimato nel mese di febbraio e la ditta esecutrice emetta la relativa fattura il dieci di tale mese, concedendo lo sconto in fattura. In questa ipotesi non viene materialmente effettuato il pagamento, ma convenzionalmente può assumersi la data del 10 febbraio, di emissione della fattura, come data di sostenimento della spesa. Se la comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura viene effettuata entro il mese di febbraio, il relativo annullamento della stessa potrà essere effettuato entro il 5 marzo successivo.

Subito dopo tale data la ditta fornitrice, che ha effettuato l'intervento, e che ha concesso lo sconto in fattura, sarà tenuta a confermare la **ricezione della comunicazione**. L'utilizzo del credito potrà essere effettuato dal **giorno 10 del mese successivo** alla ricezione della comunicazione e non prima del 1° gennaio dell'anno

successivo a quello di sostenimento delle spese. Gli **oneri** si considerano sostenuti convenzionalmente in corrispondenza della predetta data del 10 febbraio 2021, quindi l'utilizzo del credito non potrà avvenire prima del 1° gennaio 2022. La ditta che ha concesso lo sconto in fattura dovrà quindi attendere ben 10 mesi per utilizzare la prima quota, pari ad un quinto, del credito complessivo.

Al fine di evitare una così lunga attesa, la ditta esecutrice dei lavori potrà a sua volta cedere il credito. Le modalità sono stabilite dal punto 6.1 del citato provvedimento direttoriale. A tal fine sarà necessario attendere il giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Tornando all'esempio precedente la comunicazione è stata ricevuta nel mese di marzo, quindi la successiva cessione potrà essere effettuata dal giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2021.

Visualizzazione dei crediti ricevuti, accettati o rifiutati

In particolare, i soggetti cessionari dei crediti d'impresa e delle detrazioni per interventi edilizi possono accedere tramite l'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla “**piattaforma cessione**

crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli. Dopo l'accettazione, i crediti saranno visibili nel “**cassetto fiscale**” e utilizzabili in compensazione tramite **modello F24**. In alternativa alla compensazione, sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti.

In un'apposita area sono visibili i crediti ricevuti (per i quali, se necessario, è stata accettata la cessione), che quindi possono essere ulteriormente ceduti, senza che sussista la necessità di utilizzare il modello di cui al provvedimento direttoriale dell'8 agosto. Le successive cessioni potranno quindi essere effettuate direttamente tramite l'apposita piattaforma.

I crediti ceduti saranno visibili nella piattaforma del cessionario, che potrà accettarli o rifiutarli. Nel caso in cui li rifiuti, i crediti ritorneranno nella disponibilità del cedente. Dopo l'accettazione, i crediti ceduti saranno visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario. Il soggetto acquirente, tornando ai dati dell'esempio, potrà iniziare a utilizzare il credito acquisto dal 1° gennaio 2022.

In tale ipotesi deve considerarsi che le spese che hanno originato il credito sono state sostenute il 10 febbraio 2021.

Fisco

Milleproroghe e legge di Bilancio 2021

Lotteria degli scontrini: ancora un rinvio per la partenza definitiva. Con qualche novità

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Partenza ufficiale ancora da definire per la lotteria degli scontrini. Il decreto Milleproroghe 2021 prevede un ulteriore differimento dei termini e demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, non solo la definizione delle regole di estrazione e dell'entità dei premi messi in palio, ma anche la definizione di ogni altra disposizione necessaria per l'avvio della lotteria. Il provvedimento inoltre individua nuovo termine a partire dal quale i consumatori potranno segnalare eventuali comportamenti ostruzionistici dei commercianti o la mancata ricezione del codice lotteria da parte degli esercenti stessi. La legge di Bilancio 2021 interviene invece limitando la partecipazione al concorso ai soli acquisti effettuati mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico.

Sarà ancora necessario attendere circa un mese per l'avvio della **lotteria degli scontrini**, ovvero quella "riffa di Stato" tramite la quale i privati consumatori potranno partecipare all'**estrazione di premi in denaro** in ragione dei loro acquisti di beni e servizi effettuati.

L'avvio della lotteria era stato previsto per lo scorso 1° gennaio 2021, sulla scorta del differimento operato dall'art. 141 del **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020). Ora invece, anche a causa del prolungamento dell'emergenza pandemica da Covid-19, l'art. 3 comma 9 del **decreto Milleproroghe** (D.L. n. 183/2020) prevede un ulteriore proroga dei termini e demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, non solo la **definizione delle regole di estrazione** e dell'**entità dei premi** messi in palio, ma anche la definizione di ogni altra disposizione necessaria per l'avvio della lotteria (art. 1 comma 544 della l. 232/2016). In assenza di ulteriori rinvii, tale provvedimento dovrà essere adottato **entro** e non oltre il **1° febbraio 2021**.

Leggi anche Lotteria scontrini solo con pagamenti elettronici e rimborsi cashback esentasse

Segnalazioni dei consumatori

Importante, peraltro, evidenziare che il decreto Milleproroghe individua anche il nuovo termine a partire dal quale i consumatori potranno segnalare eventuali **comportamenti ostruzionistici dei commercianti** o la **mancata ricezione del codice lotteria** da parte degli esercenti stessi.

Infatti, l'acquisizione del codice lotteria e la sua successiva trasmissione al sistema di gioco da parte del cedente o prestatore dei beni o servizi, unitamente agli altri dati dell'operazione necessari per partecipare al gioco, sono indispensabili per permettere all'acquirente di prendere parte all'estrazione a premi.

In tal senso, già l'art. 1 comma 540 della l. 232/2016 ha disposto che il consumatore potrà segnalare l'eventuale rifiuto opposto dall'esercente in apposita sezione del portale Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) e che tali segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di **analisi del rischio di evasione**.

Per effetto del decreto Milleproroghe, tali segnalazioni saranno possibili soltanto a partire **dal 1° marzo 2021**. Questo sistema di segnalazione, di fatto, potrebbe rischiare di tramutarsi in una sorta di delazione fiscale per creare un **nuovo risk score** di "**contribuente fiscalmente a rischio**", mentre alcuni clienti potrebbero strumentalizzare tale procedura per attivare comportamenti ritorsivi per ragioni anche estranee all'esclusione dal gioco. Vedremo.

Chi può partecipare alla lotteria

Possono partecipare alla lotteria le **persone fisiche maggiorenni**, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Non consentono, invece, di partecipare alla lotteria gli **acquisti effettuati online** (o, in ogni caso, presso soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi). Al momento, non consentiranno la partecipazione al gioco gli acquisti documentati mediante fattura elettronica, quelli i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria e quelli per i quali l'acquirente comunica il proprio codice fiscale al fine di fruire di detrazioni/deduzioni fiscali.

Partecipazione solo con pagamenti elettronici

Alcune novità sono state introdotte anche dalla **legge di Bilancio 2021** (legge n. 178/2020), atteso il fatto che l'art. 1, comma 1095, della l. 178/2020, ha limitato la partecipazione al concorso ai soli acquisti

effettuati mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico.

Invio dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS

Da ultimo, infine, si segnala che l'art. 3 comma 5 del D.L. n. 183/2020 ha differito dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 la data a partire dalla quale diverrà obbligatorio inviare i dati dei corrispettivi giornalieri

al Sistema TS tramite i registratori telematici. In altri termini, con il decreto Milleproroghe, gli esercenti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS (es. **farmacie** e **parafarmacie**) potranno continuare ad assolvere i loro obblighi per tutto il 2021 senza alcuna novità e, quindi, l'acquisto per il quale i dati siano da trasmettere al sistema TS non consentirà di partecipare all'estrazione a premi.

Fisco

Schema di decreto in consultazione pubblica

e-commerce transfrontaliero: obblighi IVA semplificati per le imprese dal 1° luglio 2021

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 30 dicembre 2020, ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo per il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di vendita a distanza di beni, applicabili dal 1° luglio 2021. Il provvedimento recepisce le direttive UE in materia al fine di semplificare gli obblighi IVA per le imprese che effettuano operazioni di e-commerce in ambito transfrontaliero. Gli operatori interessati possono formulare osservazioni e proposte sulle nuove regole fino al 15 gennaio 2021.

In attuazione delle leggi di delegazione europea 2018 e 2019, quest'ultima in corso di approvazione, il Consiglio dei Ministri ha predisposto lo schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive n. 2017/2455/UE e n. 2019/1995/UE, che a loro volta modificano le direttive n. 2006/112/CE e n. 2009/132/CE al fine di semplificare gli **obblighi IVA** per le imprese che effettuano **operazioni di e-commerce** in ambito transfrontaliero.

Le nuove regole, nel prosieguo succintamente descritte, avrebbero dovuto applicarsi dal 1° gennaio 2021, ma - a seguito dell'emergenza sanitaria in corso - la loro trasposizione è stata **rinviata al 1° luglio 2021** dalla decisione n. 2020/1109/UE.

In un successivo intervento si esamineranno i regimi speciali che possono essere applicati per accentrare gli obblighi IVA degli operatori in un unico Stato membro.

Leggi anche Vendite a distanza mediante interfaccia elettronica: al via il regime speciale IVA

Vendite a distanza di beni a favore di consumatori finali

Una prima novità riguarda la disciplina IVA delle vendite a distanza di beni, come definite dal novellato art. 38-ter del D.L. n. 331/1993.

Per vendite a distanza intracomunitarie di beni e per vendite a distanza di beni importati s'intendono le cessioni di beni **spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto**, anche quando il fornitore **interviene indirettamente** nel trasporto o nella spedizione dei beni, rispettivamente, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni), importati da territori terzi o Paesi terzi (vendite a distanza di beni importati).

Sul piano territoriale, in deroga all'art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972, che individua il territorio dello Stato come luogo di cessione dei beni mobili ivi esistenti

al momento della cessione, gli artt. 40 e 41 del D.L. n. 331/1993 sono modificati prevedendo che si considerano effettuate in Italia le vendite a distanza di beni con **partenza da altro Stato membro** o con partenza da Paesi o territori terzi e **arrivo in Italia**.

Nella nuova disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, l'obbligo di aprire una posizione IVA in Italia presuppone il superamento della **soglia di 10.000,00 euro**, oppure l'**opzione per la tassazione a destinazione**, in linea con quanto già previsto dall'art. 8-octies del D.P.R. n. 633/1972 per i servizi di telecomunicazione, taleradiodiffusione ed elettronici. Nel determinare il valore totale delle cessioni o delle prestazioni, il superamento della soglia deve essere verificato sommando i **valori totali, al netto dell'IVA**, relativi ad **entrambe le tipologie di operazioni**; la soglia non comprende, invece, le prestazioni di servizi per le quali il luogo di consumo coincide con il luogo di stabilimento del prestatore.

Anche per i **beni soggetti ad accisa**, con i limiti sopra illustrati, l'imposizione avverrà nello **Stato di destinazione** in base alle stesse regole previste per i beni non soggetti ad accisa e, quindi, in funzione del soggetto che organizza la spedizione o il trasporto, della tipologia di destinatario e della soglia unica di 10.000 euro.

Intervento delle interfacce elettroniche nelle vendite a distanza

Il nuovo art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972 disciplina le cessioni di beni effettuate nella UE da soggetti extra-UE, siano esse vendite a distanza intracomunitarie di beni o cessioni domestiche, e le vendite a distanza di beni importati di valore **non superiore a 150 euro** effettuate da soggetti UE e extra-UE, nello specifico caso in cui l'operazione sia effettuata mediante un'interfaccia elettronica.

Gli operatori che, attraverso l'uso di piattaforme elettroniche, facilitano le vendite a distanza sono

considerati **coloro che effettuano le vendite** in questione, fermo restando che, per le vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi, la presunzione è limitata alle vendite di beni spediti o trasportati di valore non superiore a 150 euro.

Le vendite a distanza a favore di consumatori finali, effettuate tramite un'interfaccia elettronica, danno pertanto luogo a **due operazioni**, vale a dire una cessione dal fornitore all'interfaccia elettronica (fornitura B2B) e una cessione dall'interfaccia elettronica al cliente (fornitura B2C).

Il **soggetto passivo** che facilita la vendita attraverso l'utilizzo dell'interfaccia elettronica è considerato quale **rivenditore dei beni** per le vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi, se di valore non superiore a 150 euro e per le vendite di beni all'interno della UE da parte di un soggetto passivo non stabilito nella UE, laddove tali ultime operazioni comprendono non solo le vendite a distanza intracomunitarie di beni, ma anche le cessioni domestiche.

Per determinare il **luogo della cessione**, occorre stabilire a quale delle due operazioni che compongono la fattispecie delle vendite facilitate tramite piattaforme elettroniche sia attribuibile il trasporto dei beni. In proposito, la **fornitura B2B** è considerata quale cessione senza trasporto, con la conseguenza che deve ritenersi effettuata nel **luogo in cui il bene si trova al momento della cessione**; il trasporto è, invece, imputato alla **fornitura B2C** che, pertanto, soddisfacendo i requisiti delle vendite a distanza, si considera effettuata nel **luogo di arrivo dei beni**.

In base all'art. 6, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, in deroga alle regole generali, il momento di effettuazione dell'operazione e l'esigibilità dell'imposta si verificano nel **momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo**, sia per la cessione che si considera effettuata dal soggetto che ha facilitato la vendita (fornitura B2C), sia per la cessione che si considera effettuata nei confronti di tale soggetto (fornitura B2B). Per semplificare l'applicazione dell'imposta e per **evitare potenziali frodi** dovute al mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore, il novellato art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che la **fornitura B2B**, se territorialmente rilevante in Italia, sia **esente da IVA con obbligo di fatturazione**, fermo restando che l'esenzione in esame non influenza il pro rata di detrazione e, in base all'art. 19, comma 3, lett. d-bis), dello stesso D.P.R. n. 633/1972, itale operatore può detrarre l'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti.

Il nuovo art. 39, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 disciplina gli **obblighi di conservazione documentale per le interfacce elettroniche**, prevedendo, non solo per le cessioni di beni, ma anche per le prestazioni di servizi, effettuate nella UE nei confronti di non soggetti passivi IVA, la conservazione della relativa documentazione per un periodo di **dieci anni**, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata. Su richiesta, la documentazione è fornita, per via elettronica, alle **Autorità fiscali** degli Stati membri in cui le operazioni sono effettuate.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Donazione immobili di società semplice senza bilancio: l'applicazione del criterio di valutazione "automatica"

Può essere applicabile il criterio della c.d. valutazione "automatica", o "tabellare", anche al valore dichiarato, in sede di donazione o di dichiarazione di successione di quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio né inventario, con riguardo agli immobili compresi nel patrimonio di tale società, eccettuati i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 5 del 5 gennaio 2021.

Con la risposta a interpello n. 5 del 5 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di applicabilità della **valutazione "automatica"** dell'articolo 34, comma 5, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, al valore dichiarato, in sede di donazione o di dichiarazione di successione di quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio né inventario, con riguardo agli immobili della società.

L'art. 16 del TUS dispone che il **valore delle azioni** delle società non quotate in borsa e delle quote di società non azionarie, e dunque anche delle società semplici, è determinato assumendo, alla data di apertura della successione o della donazione, due distinti criteri:

- ove sia reperibile l'**ultimo bilancio** pubblicato o l'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, il valore della quota deve essere individuato nel valore proporzionalmente corrispondente a quello del patrimonio netto dell'ente o della società da essi risultante, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti;

- ove non vi sia un bilancio o un inventario, il valore della **quota** corrispondente, in proporzione, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23 del TUS, ed escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'articolo 12 del TUS.

Inoltre, il comma 2 del citato articolo 16 dispone che in caso di **usufrutto** si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c), pertanto, al fine di individuare il valore della nuda proprietà della quota di società semplice, oggetto di donazione o di successione, occorre individuare il valore del diritto di usufrutto

della quota in oggetto, secondo i coefficienti indicati nell'art. 17 del TUS, e, successivamente, determinare, per differenza rispetto al valore della piena proprietà della quota, il valore della nuda proprietà della medesima quota donata o trasmessa mortis causa.

Per quanto concerne la determinazione del valore dei **beni trasferiti per donazione**, l'art. 56, comma 4, del TUS dispone che il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli artt. da 14 a 19 e dell'art. 34, commi 3, 4 e 5.

Il riferimento al valore risultante dal **bilancio** appare tutt'altro che irragionevole, considerata la mancanza di un valore di mercato della quota e la evidente impossibilità, per l'acquirente mortis causa, di procedere ad una autonoma valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio sociale; ferma sempre restando la possibilità, da parte dell'amministrazione finanziaria, di contestare il mancato rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio o dell'inventario.

A seguito di tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha stabilito che la norma consente all'Amministrazione finanziaria un'**autonoma valutazione** nel caso in cui si tratti di società per la quale non siano stati approvati bilanci o redatti inventari, mentre il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio è vincolante per l'amministrazione finanziaria, che non può procedere ad un'autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società al netto delle passività, salvo che non denunci (motivatamente) la inattendibilità delle poste di bilancio.

Pertanto, in assenza di bilancio o inventario, occorre procedere ad una **valutazione analitica** del valore complessivo dell'azienda sociale attraverso la procedura di quantificazione del valore effettivo attribuibili a ciascun bene e diritto di cui la società è titolare, secondo i criteri, quindi, indicati dagli articoli 14 e seguenti del TUS, nonché mediante l'individuazione delle passività deducibili risultanti a norma degli articoli da 21 a 23 del TUS.

Quindi, la base imponibile degli immobili, ai fini della determinazione del valore della quota societaria oggetto di donazione o successione, è così determinata dall'art. 14 del TUS:

- per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
- per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
- per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse.

Pertanto, la **base imponibile** relativa agli immobili, oggetto di donazione o successione, è costituita, quanto alla piena proprietà, dal valore venale in comune commercio degli stessi.

Tale norma va coordinata con la previsione di cui all'articolo 34, comma 5, del TUS, che preclude la rettifica di valore da parte degli uffici dell'Agenzia nell'ipotesi in cui il valore dichiarato sia almeno pari al c.d. **valore tabellare**.

In particolare, l'art. 34, comma 5, del TUS, con riferimento agli **immobili**, prevede che non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 14. L'applicazione del limite di rettifica è esclusa per i "terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la **destinazione edificatoria**".

Si tratta di quei terreni utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Il citato articolo 34, comma 5, del TUS, si applica anche:

- alle donazioni;
- agli altri atti a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione.

Inoltre, gli atti di donazione, gli altri atti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, non rientrano nella previsione di cui all'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. "prezzo-valore").

Infatti, tale norma, per la determinazione della base imponibile delle cessioni di beni immobili ad uso abitativo poste in essere nei confronti di persone fisiche, rinvia all'articolo 52, commi 4 e 5, del TUR, e non anche alle disposizioni che, sebbene di contenuto analogo, regolano l'imposta sulle successioni e donazioni. Dunque, per i predetti atti sono in ogni caso confermati i limiti al potere di accertamento da parte degli uffici, previsti dall'articolo 34, comma 5, del TUS sopra richiamato.

Può ritenersi, pertanto, che qualora, in sede di donazione o di dichiarazione di successione di quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio né inventario, venga dichiarato con riferimento agli

immobili di proprietà di tali società, eccettuati i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, un valore non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, o un valore della nuda proprietà o del diritto reale di godimento sugli stessi in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 14 del TUS, l'Ufficio non potrà procedere a rettificare tale valore dichiarato. Può ritenersi, dunque, che anche al **valore dichiarato**, in sede di donazione o di dichiarazione di successione di quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio né inventario, con riguardo agli immobili compresi nel patrimonio di tale società, eccettuati i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, possa essere applicabile il criterio della c.d. **valutazione "automatica"**, o "tabellare" prevista dal citato art. 34, comma 5, del TUS.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/01/2021, n. 5](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Recesso atipico: è utilizzabile il valore delle partecipazioni "rideterminato"

Il recesso atipico attuato mediante l'alienazione diretta ad uno dei soci della società ceduta si configura quale ipotesi inquadrabile tra gli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, sempreché si tratti di cessione a titolo oneroso. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 4 del 5 gennaio 2021. In generale, il valore delle partecipazioni "rideterminato" è utilizzabile in occasione del recesso atipico, mentre non può essere utilizzato in caso di recesso tipico, in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 4 del 5 gennaio 2021 in tema di valutazione antiabuso di una operazione di cessione di partecipazioni previamente rivalutate a favore di una società socia della ceduta.

In termini generali, in caso di recesso cd. "tipico",

attuato cioè tramite l'annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta (in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, ai sensi dell'articolo 2473 del Codice civile), le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile, rientrando tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale.

Nell'ipotesi, invece, di recesso cd. "atipico", che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain).

Inoltre, il valore delle partecipazioni "rideterminato" con le modalità indicate dall'articolo 2, comma 2, del DL n. 282 del 2002, è utilizzabile in occasione del recesso atipico, mentre non può essere utilizzato in caso di recesso tipico, in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Ciò posto, il recesso atipico attuato mediante l'alienazione diretta ad uno dei soci (della società ceduta) si configura quale ipotesi inquadrabile tra gli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, sempreché si tratti di cessione a titolo oneroso.

Laddove costituisce libera scelta dei soci uscenti recedere dalla società mediante la cessione delle rispettive partecipazioni previamente rivalutate ad uno dei soci della società ceduta e laddove non si integri per i suddetti soci uscenti alcun vantaggio fiscale indebito, l'operazione non è abusiva.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/01/2021, n. 4](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Niente imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare

Con riferimento alla procedura di gara negoziata, la "domanda di partecipazione" non deve essere assoggettato ad imposta di bollo. Ciò in quanto, l'adesione ad una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale domanda di

partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021. Inoltre le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo.

Con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riferimento all'imposta di bollo sulle istanze di **partecipazione a gare**.

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. n. 642 del 1972, il quale, all'articolo 1, dispone che sono soggetti all'imposta gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa **tariffa**.

L'articolo 2, comma 1 stabilisce che **l'imposta di bollo** è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.

Inoltre il comma 2 dello stesso articolo specifica che si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.

Con riferimento alla **procedura di gara** negoziata, e in particolare alla "domanda di partecipazione" è stato evidenziato che tale documento non rientra tra quelli previsti dall'art. 3 della Tariffa.

Ciò in quanto, **l'adesione** ad una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo.

Con riferimento **all'indagine di mercato**, che anticipa la procedura di gara, e che è finalizzata ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) ad una procedura negoziata, nel caso di avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non impegnativo per il Comune, che non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico e che non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa, tale documento denominato manifestazione di interesse non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non è da assoggettare ad imposta di bollo.

Inoltre occorre evidenziare che le **offerte economiche** presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione.

Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, ai capitoli che **disciplinano** particolari aspetti del **contratto**, questi sono riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede **l'imposta di bollo** nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/01/2021, n. 7](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Redditi di lavoro dipendente anche per le somme da rimborso per oneri sostenuti volontariamente

Gli emolumenti corrisposti periodicamente dal datore di lavoro al dipendente a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti volontariamente, non possono rientrare nella disposizione di esclusione dal reddito, non essendo gli stessi sostenuti dal datore in sostituzione del dipendente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 3 del 5 gennaio 2021, per cui questi emolumenti concorrono alla determinazione del reddito di lavoro del dipendente, in base al principio di onnicomprensività. Resta inteso che il lavoratore potrà portare in deduzione tali oneri.

Con la risposta a interpello n. 3 del 5 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di redditi di **lavoro dipendente**.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) costituiscono, tra gli altri, **oneri deducibili** i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

I redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR sono determinati in base al principio di **onniconcomprensività**, previsto dal successivo articolo 51, comma 1, in applicazione del quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, anche da terzi, nel periodo d'imposta, a qualunque titolo ed anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Pertanto, tutte le somme corrisposte, anche a titolo di **rimborso spese**, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti del citato articolo 51.

In altri termini il principio di **onniconcomprensività** comporta la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, che sia in qualunque modo riconducibile all'esistenza di rapporto di lavoro subordinato. Il medesimo articolo 51 individua al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

In altri termini, la non concorrenza al reddito di **lavoro dipendente** deve essere coordinata col principio di onnicomprensività che, riconducendo nell'alveo di tale categoria reddituale tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, riconosce l'applicazione residuale delle deroghe, in ragione anche della circostanza che i benefit ivi previsti non sempre assumono una connotazione strettamente reddituale.

Le predette disposizioni, derogatorie del **principio di onnicomprensività** stabilito dal comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, avendo carattere agevolativo, non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente.

In particolare, la lett. h), comma 2, dell'articolo 51, prevede che non concorrono a formare il reddito «le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste».

Premesso che questa norma, non contempla il «**rimborso**» dei contributi da parte del datore di lavoro di oneri sostenuti direttamente dal dipendente, occorre evidenziare che sulla base di quanto in essa disposto, il datore di lavoro deve escludere dal reddito di lavoro dipendente i contributi per oneri di cui all'articolo 10 che ha trattenuto dalla retribuzione del dipendente.

Al riguardo, è stato evidenziato che la ratio della norma è evitare al lavoratore di dovere presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di **oneri deducibili** a fronte di contributi trattenuti dal datore di lavoro.

Tale finalità è stata attuata dal legislatore attraverso una disposizione di carattere sostanziale che incide direttamente sul reddito di lavoro dipendente, assicurando l'esclusione di tali oneri direttamente in sede di determinazione della base imponibile.

Pertanto, il sostituto di imposta, sostenendo gli oneri, in sostituzione del lavoratore, e trattenendoli dalla retribuzione, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. h) del Tuir, deve escluderli dalla base imponibile nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'articolo 10 del Tuir. In particolare, gli emolumenti corrisposti periodicamente dal datore di lavoro al dipendente a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti volontariamente, non possono rientrare nella disposizione di esclusione dal reddito, non essendo gli stessi sostenuti dal datore in sostituzione del **dipendente**.

Detti emolumenti, pertanto, concorrono alla determinazione del **reddito di lavoro** del dipendente, in base al principio di onnicomprensività. Resta inteso che il lavoratore potrà portare in deduzione tali oneri.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/01/2021, n. 3](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Acquisto prima casa: il Covid-19 consente la proroga del termine entro cui stabilire la residenza

Nell'ambito della detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, l'emergenza epidemiologica Covid-19 rappresenta una causa di forza maggiore idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione se accaduta in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell'immobile. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 6 e 8 del 2021. Se la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell'immobile, il contribuente potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell'immobile a dimora abituale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 6 e 8 del 5 gennaio 2021 in tema di **prima**

casa e detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori.

L'articolo 15, comma 1, lettera b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede la detrazione degli **interessi passivi** e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro annui.

La medesima norma stabilisce che nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di **lavori di ristrutturazione** edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto.

Con riferimento all'acquisto di immobili oggetto di ristrutturazione, la circolare 4 aprile 2017, n. 7/E ha chiarito che qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l'unità abitativa entro due anni dall'acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d'imposta.

L'emergenza epidemiologica **Covid-19** rappresenta una causa di forza maggiore.

Tale causa di **forza maggiore** è idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione se accaduta in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell'immobile.

Più precisamente, tenuto conto che la **destinazione dell'immobile** a dimora abituale deve essere effettiva e richiede l'espletamento di attività (ad es. trasloco mobili, acquisto mobili, spostamento difficoltoso di persone) che per effetto dei divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone imposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020, in base ai d.P.C.M. del 23 febbraio e 9 marzo 2020 attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, si ritiene che sia possibile fruire della detrazione in esame, a condizione che l'immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a due anni dal rogito, maggiorato del periodo di interruzione e poi dei rallentamenti ai lavori causati dall'emergenza epidemiologica.

In altri termini, tenuto conto che la **causa di forza maggiore** si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell'immobile, il contribuente potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell'immobile a dimora abituale.

La **detrazione**, ove ricorrano le condizioni temporali sopra evidenziate, potrà essere fruita solo dal momento in cui l'immobile è stato effettivamente adibito ad abitazione principale.

Per completezza, si fa presente che l'articolo 24 (rubricato «termini agevolazioni **prima casa**») del Decreto liquidità non può trovare applicazione al caso di specie in quanto la norma non include i termini di cui all'art 15 del TUIR bensì solo quelli previsti da altre disposizioni agevolative in materia di imposta di registro. Tale disposizione è una norma eccezionale e come tale di stretta interpretazione, non estensibile oltre i casi e i tempi in essa considerati.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/01/2021, n. 6](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/01/2021, n. 8](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per villetta a schiera con accesso autonomo dall'esterno

E' possibile accedere al Superbonus in caso di villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall'esterno comune ad altri immobili. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 9 e 10 del 5 gennaio 2021, con cui ha analizzato le condizioni per accedere al superbonus e i limiti di spesa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 9 e 10 in data 5 gennaio 2021, riguardanti le **condizioni** per accedere al superbonus e i limiti di spesa.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**) effettuati su unità immobiliari

residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Lo sconto in fattura

L'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della **detrazione**, per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un **credito d'imposta** di importo corrispondente alla **detrazione** ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

Quali sono gli interventi ammessi

Ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del DL n. 63 del 2013 (cd. **sismabonus**), indicati nel comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti"). La maggiore aliquota del 110 per cento delle spese si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il Superbonus spetta, inoltre, a fronte di ulteriori interventi, realizzati

congiuntamente ai primi, (cd. **interventi “trainati”**), indicati nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 119.

Gli interventi ammessi all’agevolazione devono essere realizzati su:

- parti comuni di edifici residenziali in “**condominio**”(-sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità **immobiliari residenziali** funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Per «**edificio unifamiliare**» si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Accesso autonomo dall’esterno e villetta a schiera

Nell’ambito della presenza di un «**accesso autonomo dall’esterno**», il legislatore è intervenuto inserendo, in sede di conversione del decreto legge n. 104 del 2020 all’articolo 119, il comma 1-bis ai sensi del quale per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.

A seguito di tale modifica normativa, pertanto, si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:

- all’immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non

esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;

- all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

Nel caso di una “**villetta a schiera**”, pertanto, si ha «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:

- la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;

- il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

Quindi una villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l’unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall’esterno comune ad altri immobili, è possibile accedere al Superbonus.

Limiti di spesa

Per quanto riguarda i **limiti di spesa** ammessi al Superbonus, è stato evidenziato che l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito ciascuna unità abitativa funzionalmente indipendente posseduta e alle sue pertinenze (anche se accatastate separatamente) nella misura di:

- euro 50.000 per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro della unità abitativa;
- euro 30.000 per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione;
- euro 96.000 per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell’edificio, ivi compresi quelli da eseguirsi sul “tetto”;
- euro 54.545,45 per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;
- euro 48.000 per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- euro 3.000 per l’installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/01/2021, n. 9](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/01/2021, n. 10](#)

Lavoro e Previdenza

Deroghe ed eccezioni al divieto

Licenziamenti economici: quali non sono vietati fino al 31 marzo

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

Il divieto di licenziamento, operativo fino al 31 marzo 2021 per effetto della proroga dettata dalla legge di Bilancio 2021, non si applica in caso di cambio appalto. Più specificamente, la deroga al divieto è limitata al caso in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di una disposizione di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto e si applica a prescindere dalle condizioni contrattuali concordate tra lavoratore e nuovo appaltatore. Quali sono le altre deroghe ed eccezioni al divieto di licenziamento?

Si estende fino al 31 marzo 2021 il divieto di ricorrere ai c.d. **licenziamenti economici**. La **legge di Bilancio 2021** (legge n. 178/2020), infatti, allunga di altri due mesi le preclusioni e le sospensioni da ultimo previste dal decreto Ristori (decreto legge n. 137/2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 176/2020).

E' bene subito evidenziare che le disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 309 a 311, della legge di Bilancio 2021 ricalcano le medesime regole già previste dall'articolo 12, commi da 9 e 10, del decreto Ristori, che avevano disposto analoghe preclusioni e sospensioni fino al 31 gennaio 2021.

Nessun collegamento, dunque, con l'esaurimento dei periodi trattamenti d'integrazione salariale COVID-19, ovvero all'esonero contributivo alternativo a questi ultimi, come aveva previsto invece l'articolo 14 del decreto Agosto (decreto-legge n. 104/2020).

In continuità con le regole attualmente vigenti, la legge di Bilancio ripropone, peraltro con una disciplina autonoma, le **preclusioni** ai licenziamenti economici e delle relative procedure, fino al 31 marzo 2021.

Analizziamo la disciplina in vigore in tema di divieto di licenziamento.

Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione è individuato dal legislatore attraverso l'espresso riferimento alle disposizioni normative citate:

- articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 per i **licenziamenti collettivi**;
- articolo 3 della Legge n. 604/1966, per i **licenziamenti individuali**, limitatamente a quelli determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, c.d. licenziamenti economici.

Il divieto di licenziamento riguarda innanzitutto i licenziamenti collettivi, e si applica non solo ai **nuovi recessi** ma anche all'avvio delle procedure previste dagli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. E continuano a rimanere sospese altresì le medesime

procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Analoghe limitazioni riguardano i licenziamenti economici individuali ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604. E' infatti precluso al datore di lavoro il recesso dal rapporto di lavoro nonché l'avvio delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Quest'ultimo caso, ricordiamo, riguarda i datori di lavoro in regime di **tutela reale** per i contratti di lavoro stipulati prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2015. In tali ipotesi, infatti, il datore di lavoro che intende recedere dal rapporto di lavoro per motivi economici deve avviare la procedura presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente. Le procedure previste dall'articolo 7 della legge n. 604/1966 sono dunque precluse ma rimangono altresì sospese quelle eventualmente **già in corso**.

Quello descritto è il perimetro applicativo dei divieti di licenziamento, di avvio delle procedure e delle sospensioni di quelle già in corso.

Gli eventuali recessi effettuati in violazione alle disposizioni in parola saranno **affetti da nullità** in quanto contrari ad una norma imperativa.

Leggi anche Divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021: in quali casi e con quali deroghe

Licenziamenti esclusi dal divieto

Le limitazioni (v. supra) appaiono circoscritte al perimetro disegnato dalle norme espressamente citate dal legislatore e quindi non si applicano invece al recesso dal rapporto di lavoro determinato da altre ragioni.

Peraltro, la materia non è esente da potenziali conflitti alla luce della riconducibilità al **giustificato motivo oggettivo** di altre fattispecie di risoluzione dei rapporti di lavoro.

Sono naturalmente esclusi i **licenziamenti disciplinari** in quanto imputabili alla condotta soggettiva del lavoratore.

Si ritengono parimenti esclusi dai divieti quelli regolati da specifiche discipline.

Tra essi i **licenziamenti per superamento del periodo di compimento** ai sensi dell'art. 2110 c.c., quelli rientranti nell'area di libera recedibilità (es. durante il **periodo di prova** ai sensi dell'art. 2096 c.c., al termine del **periodo formativo del contratto d'apprendistato, contratti di lavoro domestico**, lavoratori che abbiano maturato il diritto alla pensione e non abbiano optato per la prosecuzione).

Deve ritenersi escluso il licenziamento individuale del **dirigente** in quanto a tale categoria di lavoratori non si applica la legge n. 604/1966. Viceversa, rientrano nel divieto in caso di licenziamenti collettivi in quanto la legge n. 223/1991 si applica anche a tali lavoratori. Il licenziamento del lavoratore per **sopravvenuta impossibilità della prestazione** (es. detenzione, ritiro del porto d'armi, ecc.) nonché quello per **inidoneità alla mansione**, a differenza delle ipotesi descritte in precedenza, non risultano invece espressamente regolati da una specifica disciplina. Si tratta tuttavia di ipotesi che la giurisprudenza considera qualificabili licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

A questo proposito l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 298 del 24 giugno 2020, ha evidenziato che anche l'ipotesi in argomento deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che l'inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).

Per l'Ispettorato nazionale del lavoro l'**obbligo di re-
pechage** rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta.

Eccezioni al divieto di licenziamento

Vediamo ora invece le eccezioni previste.

Innanzitutto, ai sensi dell'art. 1, comma 309, della legge di Bilancio 2021, la risoluzione dei rapporti di

lavoro non è preclusa nelle ipotesi di **cambio appalto**. Più specificamente, la deroga riguarda il caso in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Come si può notare la disposizione derogatoria relativa ai cambi d'appalto è prevista a prescindere dalle condizioni contrattuali dei rapporti di lavoro concordate tra lavoratore e nuovo appaltatore. I nuovi contratti individuali di lavoro, quindi, possono essere differenti rispetto a quelli del precedente appaltatore (ipotesi non affatto rara). Quello che conta è in buona sostanza l'applicabilità della **clausola sociale** prevista dal CCNL ovvero dal contratto d'appalto.

Il successivo comma 311 prevede che le limitazioni descritte non si applicano alle seguenti ulteriori ipotesi.

- Licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività. Tale deroga non si applica qualora nel corso della liquidazione vi fosse la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

- Risoluzione dei rapporti di lavoro per motivi economici in presenza di un **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, d'incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Tale deroga di fonte negoziale collettiva si applica limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. In tale ipotesi di recesso, è riconosciuto comunque ai lavoratori l'**indennità di disoccupazione NASpI** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Come si può notare, l'accordo assegna la prerogativa esclusivamente alle associazioni di categoria e non alle rappresentanze sindacali (RSA o RSU);

- Licenziamenti intimati in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Qualora l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Lavoro e Previdenza

Tra Italia e Svizzera

Lavoratori frontalieri: il nuovo accordo eleva il carico fiscale. Per chi?

di Alessandro Poli, di Francesco Marconi - Andersen

Il nuovo accordo tra Italia e Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri siglato il 23 dicembre scorso prevede il passaggio da una potestà impositiva esclusiva in capo allo Stato della fonte ad un regime di tassazione concorrente tra i due Paesi. I lavoratori saranno infatti assoggettati, fino ad un massimo dell'80%, ad imposizione nel Paese della fonte ed al contempo nello Stato di residenza. Verranno adottati sistemi per neutralizzare la doppia imposizione. Il risultato sarà un forte aggravio del carico impositivo per i lavoratori frontalieri. Previsto un doppio binario per i soggetti che già godono del regime previsto dall'accordo vigente.

L'emergenza da **Covid-19** ha inaspettatamente impresso un'accelerazione ai negoziati tra il nostro Paese e la Confederazione Svizzera per la modifica dell'accordo concernente i lavoratori frontalieri: il 23 dicembre 2020 è stato infatti raggiunto il compromesso che ha portato alla firma di un nuovo Accordo sul regime impositivo riservato ai **frontalieri** e del Protocollo aggiuntivo contenente disposizioni supplementari.

Il nuovo Accordo sostituirà integralmente quello concluso a Roma il 3 ottobre 1974 sulla base del rinvio espresso contenuto nella Convenzione contro le **doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera**, disciplinando in modo completamente nuovo il **regime di tassazione** per questa particolare categoria di soggetti, dopo anni di trattativa e di rinvii.

Cosa cambia e con quali effetti

L'Accordo, infatti, prevede il passaggio da una potestà impositiva esclusiva in capo allo Stato della fonte ad un **regime di tassazione concorrente** tra i due Paesi, con la conseguente adozione di sistemi per neutralizzare la doppia imposizione. Inoltre, anche se non con effetto immediato, la Confederazione Svizzera ha ottenuto l'azzeramento dei trasferimenti compensativi verso i Comuni italiani di confine. Anche in relazione alla particolare figura dei frontalieri, dunque, i due Paesi firmatari hanno scelto di allinearsi al criterio generale di suddivisione della potestà impositiva, disciplinato all'articolo 15 del **modello Ocse** di convenzione internazionale **contro le doppie imposizioni** (cfr. art. 15 Convenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976). Il risultato ne sarà, come appare evidente, un forte **aggravio del carico impositivo** per i **lavoratori frontalieri** che ha obbligato a prevedere una sorta di doppio binario per i soggetti che già godono del regime previsto dall'accordo vigente: a questi ultimi, rebus sic stantibus, rimarranno dunque applicabili le disposizioni dell'accordo del 1974.

Da notare che, proprio in considerazione del maggior carico fiscale che si renderà applicabile ai nuovi

frontalieri, l'Autorità italiana si è impegnata nei confronti dei Comuni dell'area di frontiera a garantire un flusso di **trasferimenti finanziari** pari a quelli attualmente operati, nonché all'introduzione di meccanismi volti a mitigare l'effetto negativo del nuovo regime fiscale, tra cui una no tax area ad hoc e la previsione di non imponibilità degli assegni previdenziali erogati dallo Stato in cui è svolta l'attività di lavoro dipendente.

Ma procediamo con ordine.

Nuovi criteri di assoggettamento ad imposizione

L'articolo 1 dell'originario Accordo bilaterale prevede che "i salari, gli stipendi e gli altri elementi che fanno parte della remunerazione che un lavoratore frontaliere riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta". Sino ad oggi, pertanto, il lavoratore frontaliere non aveva alcun obbligo verso il fisco italiano in relazione al rapporto di lavoro dipendente svolto in uno dei cantoni svizzeri: il reddito ivi prodotto risulta attualmente assoggettato ad imposizione soltanto in Svizzera, con il solo limite del 70% delle imposte applicate nel Paese ai redditi della medesima categoria. In base ai nuovi accordi, invece, i lavoratori saranno assoggettati ad **imposizione nel Paese della fonte**, fino ad un **massimo dell'80%** "**dell'imposta** risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta" ed al contempo gli stessi redditi saranno imponibili **nello Stato di residenza del contribuente**, ma la doppia imposizione sarà evitata in conformità all'articolo 24 della Convenzione del 1976 ovvero con il riconoscimento di un **credito per le imposte versate all'estero** sui medesimi elementi di reddito.

Rispetto al testo dell'accordo parafato esattamente 5 anni fa, il 22 dicembre 2015, le trattative hanno

consentito alla Svizzera di elevare la quota di imposta applicabile ai lavoratori stranieri, inizialmente fissata al 70%.

Clausola di salvaguardia

Come anticipato, inoltre, con le nuove pattuizioni i Governi dei due Paesi hanno dettato una clausola di salvaguardia per i **soggetti** che alla data di entrata in vigore del nuovo accordo **svolgono, oppure hanno svolto** tra il 31 dicembre 2018 e l'entrata in vigore, un'attività di **lavoro dipendente nel territorio elvetico** ai sensi dell'accordo, prevedendo che ciò determini l'acquisizione di uno status soggettivo per tutta la vita lavorativa, con applicazioni dell'attuale sistema di imposizione esclusiva.

Dal canto suo, la Svizzera si è impegnata a mantenere sino al periodo di imposta 2033 i trasferimenti finanziari compensativi, nella misura attualmente in vigore pari al 40% delle imposte relative ai salari pagati ai frontalieri italiani. Dopo tale data l'intero gettito resterà di competenza svizzera, in relazione ai vecchi e ai nuovi frontalieri.

Chiarito l'ambito di applicazione

A parte le novità nel sistema di imposizione, al nuovo Accordo va il merito di aver definito in termini chiari il proprio ambito di applicazione. Il testo siglato il 23 dicembre 2020, invero, fornisce una interpretazione univoca dei concetti di **"area di frontiera"** e di **"lavoratore frontaliere"**: in particolare i secondi devono ora essere individuati come i contribuenti che:

- i. sono **fiscalmente residenti in un Comune** il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di **20 km dal confine** con l'altro Stato contraente,
- ii. **svolgono un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera** dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e
- iii. ritornano, in linea di principio, quotidianamente al proprio **domicilio principale nello Stato di residenza** ai sensi del punto i.

La nuova definizione non si discosta da quella ricavabile dai chiarimenti forniti solo dall'Agenzia delle Entrate in via di prassi con la Risoluzione n. 38/E del 28.03.2017: ricordiamo, infatti, che si consideravano frontalieri "svizzeri" le persone fisiche che fossero residenti in un Comune italiano il cui territorio fosse compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove era ordinariamente svolta l'attività di lavoro dipendente.

Il nuovo accordo, inoltre, dispone che le Autorità dei due Paesi stabiliranno con **procedura amichevole** le

modalità di applicazione dei punti i. e iii., così superando le criticità rese evidenti nel primo periodo dell'emergenza Covid-19 in ragione dei blocchi imposti al confine, che erano state superate solo con un accordo interpretativo per l'applicazione straordinaria delle disposizioni vigenti (accordo entrato in vigore il 20 giugno 2020 ed applicabile sino alla cessazione dello stato di emergenza in entrambi gli Stati).

Al fine di scongiurare distorsioni applicative legate al tema del rientro giornaliero al domicilio, con il Protocollo Aggiuntivo i firmatari hanno concordato altresì che al lavoratore frontaliere che soddisfi le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, sia consentito di **non rientrare quotidianamente nello Stato di residenza**, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile (esclusi i periodi di ferie e di malattia).

Infine, considerata l'eccezionale e, forse, duratura applicazione delle modalità di **lavoro agile**, nel Protocollo è disposto che i contraenti si consulteranno periodicamente per verificare la necessità di apportare modifiche o integrazioni al precedente punto, ferma la facoltà di concordare, anche in questo caso con le modalità della amichevole composizione, diverse interpretazioni o applicazione del nuovo Accordo in relazione al telelavoro ed in situazioni eccezionali.

Leggi anche Lavoratori frontalieri: sciolto il nodo sullo smart working

Scambio automatico di informazioni e statuto dei lavoratori frontalieri

Nel nuovo assetto dei rapporti tra l'Italia e la Svizzera, l'Accordo appena firmato a Roma disciplina, all'art. 6, una forma di cooperazione amministrativa attraverso lo scambio automatico e periodico di informazioni rilevanti ai fini dell'imposizione che interessano i lavoratori frontalieri.

Infine, merita segnalazione l'intesa raggiunta con le maggiori organizzazioni sindacali italiane e cantonali, che ha affiancato le trattative per la formalizzazione dell'accordo, finalizzata ad integrare le condizioni dell'accordo. L'obiettivo prefissato è quello di introdurre un vero e proprio statuto dei lavoratori frontalieri che rafforzi gli strumenti di tutela in materia di assistenza, sicurezza sociale e mercato del lavoro, nonché di garantire un maggiore equilibrio tra lavoratori delle aree di frontiera.

Entrata in vigore

Il nuovo trattato bilaterale entrerà in vigore solo dopo la ratifica e l'esecuzione delle formalità diplomatiche, probabilmente **non prima del 2023**, e sarà soggetto, per espressa intenzione delle parti, a revisione

quinquennale. Le nuove previsioni si renderanno dunque applicabili dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore e, sino ad allora, continuerà ad applicarsi l'Accordo del 1974.

Finanziamenti

Legge di Bilancio 2021

Incentivi auto: le regole per acquisti scontati

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

In arrivo, con la legge di Bilancio 2021, nuovi incentivi per l'acquisto di auto nuove a basso impatto ambientale. Nel caso di auto elettriche ed ibride plug-in con emissioni di CO₂ da 0 a 20 grammi ogni chilometro, lo sconto viene concesso con e senza rottamazione, mentre per i veicoli Euro 6 con emissioni di CO₂ da 61 a 135 grammi ogni chilometro è necessario che si rottami una vecchia auto con almeno 10 anni di vita. Diversi gli importi e la durata: il contributo vale per tutto il 2021 per i veicoli elettrici ed ibridi e fino a giugno 2021 le Euro 6. Previsti incentivi anche per la sostituzione dei veicoli commerciali.

Nuovi **incentivi** per l'acquisto di **auto nuove a basso impatto ambientale**.

Con la **legge di Bilancio 2021** (l. n. 178/2020) sono vari i bonus disponibili per chi decide di acquistare un nuovo veicolo nel 2021.

Importi e condizioni diversi a seconda della fascia di emissione.

Nuovi incentivi per auto elettriche ed ibride

Una prima tipologia di incentivi istituita dalla legge di Bilancio 2021 è disciplinata ai commi 652 e 653 e riguarda i veicoli elettrici ed ibridi.

I contributi, in particolare, sono riconosciuti alle **persone fisiche** e a quelle **giuridiche** che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di categoria M1 con emissioni **da 0 a 60 g/km di CO₂** aventi un prezzo inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa).

Il bonus è concesso **sia senza che con rottamazione**. In quest'ultimo caso, l'auto da rottamare dovrà essere omologata in una classe ambientale inferiore a Euro 6 ed essere immatricolata prima del 1° gennaio 2011. Nel caso di rottamazione, il contributo statale è pari a 2.000 euro, mentre senza rottamazione il bonus scende a 1.000 euro.

In entrambi i casi, il bonus è condizionato ad uno **sconto** da parte del venditore pari ad almeno:

- **2.000 euro** con rottamazione;
- **1.000 euro** senza rottamazione.

Ecobonus legge di Bilancio 2019

Questi incentivi si affiancano (e si possono cumulare) all'ecobonus previsto dalla legge di Bilancio 2019 (l. n. 145/2018, articolo 1, comma 1031), valido fino al 31 dicembre 2021, riconosciuto per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli di categoria M1 con emissioni di **CO₂** allo scarico **non superiori a 60 g/km**, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa).

L'ecobonus è pari a:

1) nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da **0 a 20 g/km di CO₂**:

- **6.000 euro**, con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4;
- **4.000 euro**, senza rottamazione;

2) nel caso di acquisto di veicoli con emissioni **da 21 a 60 g/km di CO₂**:

- **2.500 euro**, con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4;
- **1.500 euro**, senza rottamazione.

Nel caso di rottamazione, il veicolo da rottamare deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

Nuovi incentivi per auto Euro 6

L'altra categoria di incentivi prevista dalla legge di Bilancio 2021 (commi 654 e 655) riguarda i veicoli con **emissioni da 61 a 135 g/km di CO₂**.

Il bonus, in particolare, spetta alle persone fisiche e quelle giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di categoria M1 che sia omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa).

Il contributo statale è pari a **1.500 euro** e spetta a condizione che il venditore conceda uno sconto di almeno 2.000 euro.

Per beneficiare del contributo statale è obbligatorio **rottamare un veicolo omologato** in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

Attenzione.

La misura sarà valida solo fino a **giugno 2021** (o più precisamente per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021), salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili, pari a 250 milioni di euro.

Più tempo per la rottamazione

In tutti i casi di rottamazione, il venditore avrà più tempo per avviare alla demolizione il veicolo usato.

La legge di Bilancio 2021 ha infatti sostituito il precedente termine di 15 giorni dalla consegna del veicolo acquistato con il **nuovo termine di 30 giorni**.

A seguito dalla modifica, quindi, il venditore entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.

Acquisto a rate

La legge di Bilancio 2021 (comma 656) prevede poi che, nel caso in cui l'acquisto del veicolo sia subordinato al **totale o parziale finanziamento dell'importo**, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 141/2010, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento in qualsiasi momento e senza penali.

Bonus per le famiglie con ISEE inferiore a 30.000 euro

Altro bonus è previsto ai commi da 77 a 79 per le famiglie con ISEE inferiore a 30.000 euro.

Il contributo sarà riconosciuto per gli acquisti, anche in leasing, effettuati entro il 31 dicembre 2021, di un'auto elettrica con **prezzo di listino inferiore a 30.000 euro** (IVA esclusa) e potenza fino a 150 kW.

L'incentivo - **non è cumulabile** con gli altri incentivi auto - è pari al 40% del prezzo e sarà riconosciuto fino a esaurimento dei fondi disponibili, pari a 20 milioni.

Le **modalità applicative** dovranno essere definite con apposito **provvedimento** del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato **entro fine gennaio** (30 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, avvenuta il 1° gennaio 2021).

Bonus per l'acquisto di veicoli commerciali

La legge di Bilancio 2021 non mette a disposizione solo incentivi per l'acquisto di auto, ma anche per i veicoli commerciali.

La disciplina è dettata al comma 657.

Il contributo è riconosciuto a chi acquista in Italia,

a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di **categoria N1** nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di **categoria M1** nuovi di fabbrica.

Il bonus varia a seconda:

- della **massa totale** a terra del **veicolo**;
- dell'**alimentazione**: esclusivamente elettrica, ibrida o alimentazione alternativa, altre tipologie di alimentazione;

- **eventuale rottamazione** di un veicolo della medesima categoria di quello acquistato omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.

In particolare, per la fascia di **peso 0-1,999 tonnellate** l'incentivo è pari a:

- in caso di acquisto di **veicolo elettrico**: 4.000 euro con rottamazione e 3.200 euro senza rottamazione;

- in caso di acquisto di **veicolo ibrido o alimentazione alternativa**: 2.000 euro con rottamazione e 1.200 euro senza rottamazione;

- in caso di acquisto di veicolo con **altre tipologie di alimentazione**: 1.200 euro con rottamazione e 800 euro senza rottamazione.

Per la fascia di **peso 2-3,299 tonnellate** l'incentivo è pari a:

- in caso di acquisto di **veicolo elettrico**: 5.600 euro con rottamazione e 4.800 euro senza rottamazione;

- in caso di acquisto di **veicolo ibrido o alimentazione alternativa**: 2.800 euro con rottamazione e 2.000 euro senza rottamazione;

- in caso di acquisto di veicolo con **altre tipologie di alimentazione**: 2.000 euro con rottamazione e 1.200 euro senza rottamazione.

Per la fascia di **peso 3,3-3,5 tonnellate** l'incentivo è pari a:

- in caso di acquisto di veicolo elettrico: 8.000 euro con rottamazione e 6.400 euro senza rottamazione;

- in caso di acquisto di veicolo ibrido o alimentazione alternativa: 4.400 euro con rottamazione e 2.800 euro senza rottamazione;

- in caso di acquisto di veicolo con altre tipologie di alimentazione: 3.200 euro con rottamazione e 2.000 euro senza rottamazione.

Mappa dei bonus auto disponibili

Contributo legge di Bilancio 2021 (commi 652 e 653)	
Veicoli incentivati	Acquisti, anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 con emissioni da 0 a 60 g/km di CO2 e prezzo di listino inferiore a 50.000 euro al netto dell'IVA

Importo incentivo	- con rottamazione di un'auto fino a Euro 5 immatricolata prima del 1° gennaio 2011: contributo statale di 2.000 euro (più 2.000 euro di sconto praticato dal venditore) - senza rottamazione: contributo statale di 1.000 (più 1.000 euro di sconto praticato dal venditore)
Periodo di validità	1° gennaio - 31 dicembre 2021 (salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili, pari a 120 milioni di euro)
Soggetti beneficiari	Persone fisiche e giuridiche
Contributo legge di Bilancio 2021 (commi 654 e 655)	
Veicoli incentivati	Acquisti, anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione con emissioni da 61 a 135 g/km di CO ₂ e prezzo di listino inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA
Importo incentivo	- con rottamazione di un'auto fino a Euro 5 immatricolata prima del 1° gennaio 2011: contributo statale di 2.000 euro (più 2.000 euro di sconto praticato dal venditore) - senza rottamazione: contributo statale di 1.000 (più 1.000 euro di sconto praticato dal venditore)
Periodo di validità	1° gennaio - 30 giugno 2021 (salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili, pari a 250 milioni di euro)
Soggetti beneficiari	Persone fisiche e giuridiche
Contributi Ecobonus (legge di Bilancio 2019)	
Veicoli incentivati	Acquisti, anche in locazione finanziaria, di veicoli di categoria M1 con emissioni di CO ₂ allo scarico non superiori a 60 g/km, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa).
Importo incentivo	1) Veicoli con emissioni da 0 a 20 g/km di CO ₂ : - 6.000 euro, con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4; - 4.000 euro, senza rottamazione; 2) Veicoli con emissioni da 21 a 60 g/km di CO ₂ : - 2.500 euro, con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4; - 1.500 euro, senza rottamazione.
Periodo validità	Fino al 31 dicembre 2021
Soggetti beneficiari	Non è prevista alcuna restrizione sulla tipologia degli acquirenti
Contributo legge di Bilancio 2021 (commi da 77 a 79)	
Veicoli incentivati	Acquisti, anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW e prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell'IVA
Importo incentivo	40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente
Periodo di validità	Fino al 31 dicembre 2021 (salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili, pari a 20 milioni di euro)
Soggetti beneficiari	Soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 30.000 euro

Impresa

Legge di Bilancio 2021

Fondo indennizzo risparmiatori: l'anticipo arriva fino al 100%

di Giuseppe Rocco - Esperto Economico

Aumenta dal 40 al 100% la misura dell'anticipo sull'indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR che può essere corrisposto ad azionisti e obbligazionisti subordinati in attesa della predisposizione del piano di riparto. Ai soggetti beneficiari può essere anticipato l'intero indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio. E' quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021 con l'obiettivo di fornire una maggiore tutela e ristoro ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio in relazione all'investimento in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione coatta amministrativa.

L'art. 1 comma 1143 della **legge di Bilancio 2021** (l. n. 178/2020) interviene sulla disciplina del **Fondo Indennizzo Risparmiatori** - FIR, istituito e disciplinato dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 493 a 507, l. n. 145 del 2018) e, successivamente, oggetto di molteplici interventi normativi di integrazione e modifica.

Cos'è il Fondo Indennizzo Risparmiatori

Come ricorda un recente dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato la finalità è quella di fornire **tutela e ristoro ai risparmiatori** che hanno subito un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in strumenti finanziari emessi da **banche** poste in **liquidazione coatta amministrativa** dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da una società controllata. La dotazione finanziaria prevista in sede di costituzione è stata prevista in 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021. L'indennizzo è commisurato ai **costi sostenuti** per l'**acquisto dei titoli**, nella misura del **30%** per gli **azionisti** e del **95%** per gli **obbligazionisti**, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

Viene poi sottolineato come il FIR ha sostituito il **Fondo di ristoro** con analoghe finalità istituito dalla l. n. 205 del 2017 (legge di Bilancio 2018) e modificato dal D.L. n. 91/2018. Tale Fondo era stato istituito in favore dei risparmiatori che avessero subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al codice dei contratti pubblici, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia, sottoposte ad azione di risoluzione o

comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

L'operatività del fondo è stata nel tempo estesa anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Modifiche alla disciplina del FIR

Il D.L. n. 34/2019, prosegue il dossier, ha modificato la disciplina del FIR, ridefinendo il **perimetro dei risparmiatori** che possono accedere al Fondo, chiarendo alcuni elementi di **calcolo dell'indennizzo**, e riformando la procedura per la presentazione, l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del Fondo.

L'erogazione dell'indennizzo non è più subordinata all'accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell'arbitro finanziario ma è basata sul **riconoscimento di violazioni massive**, cioè quelle condotte violative che le banche (e loro controllate) aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, hanno posto in modo talmente consistente da far presumere che un singolo investitore ne sia stato oggetto.

La Commissione tecnica istituita dalle norme secondarie che attuano la disciplina del FIR ha il compito di verificare la sussistenza del **nesso di causalità** tra le citate violazioni massive e il **danno subito dai risparmiatori**, anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato. Si è poi prevista una **procedura di indennizzo forfettario** per una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

Viene data **precedenza** ai pagamenti di importo **non superiore a 50.000 euro**. Con il decreto ministeriale

del 10 maggio 2019 sono state determinate poi le modalità di accesso al FIR. La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 236-238) ha ulteriormente integrato la disciplina del Fondo. In particolare, nell'ambito della definizione dei risparmiatori che possono accedere al FIR, con riferimento agli aventi causa, è stato specificato che, nei casi di **trasferimento tra vivi** successivi al 30 dicembre 2018, rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute.

Con riferimento all'**indennizzo per gli azionisti**, commisurato al 30% del costo di acquisto dei titoli, inclusi gli oneri fiscali, è stato specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al prezzo medio degli stessi e che, gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni.

È stato inoltre prorogato il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 febbraio 2020 al 18 aprile 2020. Con riferimento alla procedura di indennizzo forfettario è stato poi previsto che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, debbano presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare. Sulla disciplina è poi intervenuto l'art. 50 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), per effetto del quale sono stati integrati i commi 496 e 497 della legge di Bilancio 2019, che definiscono la misura dell'indennizzo rispettivamente per gli azionisti e gli obbligazionisti.

Leggi anche Fondo indennizzo risparmiatori: via libera ad anticipi parziali. Più tempo per le domande

In particolare, si prevede che, sempre nel rispetto del **limite di 100.000 euro**, la percentuale del 30% possa essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.

Tali disposizioni sono state integrate specificando che all'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un **anticipo nel limite massimo del 40%** dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica

a seguito del completamento dell'esame istruttorio. La medesima previsione è stata inserita al comma 497, laddove si prevede che, entro il limite di 100.000 euro, la percentuale del 95% possa essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto degli indennizzi siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.

Anche in questo caso, è stato specificato che all'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40% dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Con il D.L. n. 18/2020 si è poi intervenuti posticipando ulteriormente il termine per la **presentazione delle domande** di indennizzo al 18 giugno 2020. Con il decreto rilancio si specifica ancora che la Commissione tecnica per la valutazione delle domande presentate al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), ai fini delle verifiche sulla sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore che limita l'accesso alla procedura di indennizzo forfettario dichiarato nella relativa domanda, può avvalersi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle Entrate.

Per effetto delle integrazioni introdotte dall'articolo in esame vengono inoltre **esclusi** dalle prestazioni del FIR, oltre ai **parenti e affini**, anche i **coniugi** dei soggetti che hanno ricoperto a partire dal 1° gennaio 2007 specifici **incarichi di direzione e controllo nelle banche** i cui strumenti sono oggetto della procedura.

Intervento della legge di Bilancio 2021

L'art. 1, comma 1143, della legge di Bilancio 2021 modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) specificando che agli **azionisti** e agli **obbligazionisti**, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un **anticipo nel limite massimo del 100%** dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: in vigore le misure fino al 15 gennaio

E' in Gazzetta Ufficiale il decreto che ha approvato nuove disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica e che prevede una zona gialla rafforzata durante la settimana e arancione nei weekend. Resta confermato il divieto di spostamento tra le regioni, per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, e la possibilità di visitare parenti e amici, massimo in due persone. In riferimento alle istituzioni scolastiche di secondo grado, su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica dovrà essere svolta a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca. Mentre dall'11 al 16 gennaio le stesse istituzioni scolastiche dovranno garantire, almeno al 50 per cento della popolazione studentesca, l'attività didattica in presenza.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021 decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a seguito delle festività natalizie e di inizio anno nuovo e rese necessarie dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi.

Si riassumono di seguito le principali disposizioni emanate.

Misure restrittive

Relativamente agli spostamenti, il decreto stabilisce che:

- per il periodo compreso tra il **7 e il 15 gennaio 2021** sono **vietati**, su tutto il territorio nazionale, gli **spostamenti tra regioni o province autonome diverse**, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Si potrà comunque rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione. Sono vietati altresì gli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;

- nei **giorni 9 e 10 gennaio 2021**, sono applicate, su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la cosiddetta "**zona arancione**" (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Per i territori inseriti nella cosiddetta zona rossa è possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone accompagnati dai figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale), verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno essere le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Il decreto ha rivisto inoltre i criteri per **l'individuazione degli scenari di rischio** sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone "arancioni" e "rosse" che saranno comunque sempre definite con ordinanza del ministro della Salute.

Scuola

Il decreto prevede che **dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021** le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado possano adottare forme **flessibili** nell'organizzazione dell'attività didattica, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica, dovrà essere svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni **7, 8 e 9 gennaio 2021**, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche dovrà essere svolta **a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca**.

Vaccino

Infine, il decreto prevede specifiche procedure per **l'espressione del consenso** alla somministrazione del vaccino contro il contagio, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Gazzetta Ufficiale 05/01/2021, n. 3)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.